

IL COLLEGIO DEI GIUDICI, MARCO THIENE E LA SUA CASA NEL SECOLO XVI

Lucien FAGGION

Aix-Marseille Université, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, Rue du Château de l'Horloge, 5, B.P. 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 02, France

[e-mail: lucien.faggion@univ-amu.fr](mailto:lucien.faggion@univ-amu.fr)

INTRODUZIONE

Nel secolo XVI, le città della Terraferma veneta furono dilaniate da dissensi familiari, da crisi istituzionali e da faide nobiliari che mobilitarono le autorità veneziane, il Consiglio dei dieci, per imporre l'ordine pubblico. A Vicenza, dagli anni 1560, gli antagonismi tra i Capra e i da Porto e le loro rispettive fazioni si intensificarono e coinvolsero le altre famiglie aristocratiche locali, come pure il Collegio dei Giudici che rifletté i divari sociali, economici e culturali esistenti, una istituzione chiamata a modificare i criteri di reclutamento. E' così che i processi di ammissione al Collegio palesano una nozione dell'onore che caratterizzò il magistrato vicentino: i casi di Giovan Battista Cisotti, che fu rifiutato (1561), di Giovan Battista Aviani (1582) e di Ottaviano Barbarano (1585), entrambi accettati, sono ora noti (Faggion, 1998, 120–123). Esiste però un'altro caso, di grande rilevanza nel contesto della questione dell'onore aristocratico, della purezza e dell'antichità del lignaggio, dell'immagine del giudice, nonché delle tensioni che emersero a Vicenza nel secolo XVI: Marco Thiene di Leonardo presentò nel 1599 la sua candidatura per accedere al Collegio, ma la domanda di ammissione sollevò difficoltà in merito alle “*natalia*”: “*occasione haereditatis quondam magnifici domini Marci patris ipsius domini Leonardi et status eiusdem domini Leonardi, necessarium esse aliquas circa promissa et presentim circa natalia de domini Leonardi habere informationes*” (ASVi, CRS, CdG, b. 2848, processo di Marco Thiene). Numerose furono le liti che opposero, dal 1532, il ramo cui appartenne il nobile impetrante a membri della sua Casa, necessitando da parte dei giudici un attento esame della famiglia Thiene. Quale è il modo di reclutamento nel Collegio? Quali sono le esigenze e quale è la posta in gioco per chi postula in questa istituzione alla fine del secolo XVI?

IL COLLEGIO DEI GIUDICI “QUORUM DOCTRINA ILLUSTRATUR CIVITAS, GUBERNATUR RESPUBLICA ET UNIVERSI DEFENSATUR CIVES”

I primi statuti conosciuti del Collegio risalgono al 1383 quando vennero confermati sotto il dominio dei Scaligeri gli *Statuta et Ordinamenti Venerabilis Collegii Iudicum Advocatorum*, mentre l'esistenza di un gruppo di esperti del diritto fu già segnalata nel secolo XI e gli statuti di Vicenza del 1264 indicarono una *fraternalia Iudicum*. Alla fine del secolo XIV, il Collegio esercitò una autorità considerevole su un numero cospicuo di cariche cittadine, nel Consolato, tribunale civile e penale, composto da otto consoli laici (*milites consules*) e quattro giudici consoli, e in varie funzioni giuridiche e amministrative. Tra il 1480 e il 1499, il Collegio provvide a

una serie di riforme volte a ridefinire i modi di reclutamento del giudice (Faggion, 1998, 95–100). La svolta successe il 16 aprile 1499:

Statuitur et ordinatur quod, firmis manentibus provisionibus et legibus alias pro hoc collegium factis et captis, nullus de cetero in dicto collegio etiam doctor assumatur vel describatur qui non sit et fuerit bone conditionis et fame, nulla iuris infamia unque notatus et quod non sit natus et procreatus de legitimo matrimonio ex pro ut etiam nato de legitimo matrimonio, et quod ipse precessoresque sui non fuerunt cives Civitatis Vincentie origilem trahens vel ex nobilibus familiis dicte Civitatis intelligendo familiam nobilem non ratione longitudinis temporis ipsius civilitatis vel antiquitatis sed nobilitatis ratione morum, divitiarum, dignitarum et offitiorum habitorum per maiores suos in dicta Civitate ita quam nobilis et antiqua familia publica voce et fama suprascriptis rationatibus reputetur et habeatur, et fuerit talis qui et eius pater nullam artem mechanicam aut manulem exercuerit nec tempore assumptionis exercent vel fuerit ipse assummi; et precessores sui saltem cives creati vel descripti in campione civium Civitatis Vincentie sustinentes onera et factiones cum Civitate ad minus per annos octoginta elapsos ante talem assumptionem (ASVi, CRS, CdG, reg. 2782, cc. 252v–253r).

Tranne i soliti requisiti – riguardanti la nascita (da un legittimo matrimonio), il titolo di *civis*, le imposte (per ottanta anni), la professione (il padre non deve aver assunto una attività “meccanica e rurale”), la residenza in città (per almeno 50 anni) –, un’altro venne enunciato nel 1499, il quale modificò l’ideologia nobiliare tradizionale: non era solo il lignaggio cui apparteneva il candidato ma pure la ricchezza e gli incarichi amministrativi detenuti a Vicenza dagli avi (“*nobilitatis ratione morum, divitiarum, dignitarum et offitiorum habitorum per maiores suos in dicta Civitate*”) che prevalsero per i giudici. Le riforme favorirono i ricchi vicentini, screditando l’autorità dei nobili impoveriti e politicamente indeboliti, i quali rimasero sensibili al titolo nobiliare conferito dalla nascita, dall’antichità e dalla purezza del lignaggio. Già evidenziato negli statuti del Collegio del 1383 e poi esteso, il potere dei giudici si basò sul diritto, sugli statuti cittadini e sulle competenze professionali (Faggion, 1998, 47–62). Il declino economico di certi lignaggi, il fallimento politico di altri, l’affermarsi di gruppi emergenti arricchiti nella mercatura e nell’attività forense, che ambirono l’ottenimento del titolo di *civis*, rovinarono la fragile unità dei *cives* che in passato sembrò averli caratterizzati. Membro della ricca nobiltà, il giudice fu in effetti coinvolto nei dissensi incentrati sulla questione dell’onore e delle pretese che il Collegio rivendicò a Vicenza dal 1499, palesando l’esistenza di due sistemi di stratificazione sociale, uno che privilegiò la nascita, l’antichità e la purezza del lignaggio; un altro che favorì la ricchezza e le competenze giuridiche (Povolo, 1997; Faggion, 1998). Nel 1499 venne così definito il Collegio dei Giudici che “*sit precipuum ac principale urbis vinctine membrum, quorum doctrina illustratur Civitas, gubernatur Respublica et universi defensatur cives, ex quorumque numero creantur iudices consules, et ceteri palatii iudices ac vicariorum sindici*” (ASVi, CRS, CdG, reg. 2782, cc. 252v–253). Una immagine significativa del valore assunto da questa corporazione, coinvolta negli affari amministrativi, giuridici e politici della *Respublica* di Vicenza, preoccupati per i criteri di assunzione, i quali si fecero severi a partire dalla fine del secolo XV. Nel 1499, i giudici collegiati si orientarono verso la formazione di un gruppo chiuso ed esclusivo, e tale chiusura continuò nel secolo XVI, segnato da profonde crisi sociali e politiche, una chiusura di tipo oligarchico

che si verificò nell'ambito del Consolato e dei consigli cittadini, e che culminò per il Collegio nel 1618 con le *Leges Excellentissimi Collegii D.D. Iudicum Magnificae Civitatis Vincentiae* (ASVi, CRS, CdG, b. 2809, cc. 10–11).

Già nel 1543 accaddero controversie sulla precedenza consentita ai nobili nel Consolato, tra i consoli giudici e i consoli laici, divergenze che si prolungarono nella seconda metà del secolo XVI (Faggion, 1998, 81). Nel 1544 e nel 1550, dei libelli e poemi diffamatori si diffusero in città contro lignaggi che contavano dei giudici collegiati. Le tensioni furono vive per l'arrivo di giovani appartenenti a ricche famiglie di nobiltà recente che riuscirono a farsi ammettere al Collegio. Tra il 1528 e il 1556, quattordici giuristi furono accettati, mentre solo quattro negli anni 1569–1593. Gli agiati vicentini, privi però di *status*, attivi nella mercatura, nel notariato, nell'avvocatura e nella medicina, si inserirono nelle reti di poteri locali nella seconda metà del secolo XVI (Faggion, 1998; Demo, 2001; 2012). Nel 1558 venne proibito per ogni nuovo giudice collegiato di far parte del Consolato i primi tre anni dalla sua ammissione, una decisione che privilegiò gli anziani nei confronti dei giovani cooptati. Le leggi promulgate nel 1550 e nel 1565 espressero probabilmente l'interesse degli oligarchi, presto minoritari, che continuarono le loro manovre nel Maggior Consiglio (Consiglio dei Cinquecento) nel 1567, con l'adozione di una risoluzione restrittiva nell'attribuzione del titolo di *civis*, periodo in cui dominò la fazione dei Capra: tra il 1567 e il 1583, il numero di ammessi nei ranghi dei *cives* fu però elevato nel Maggior Consiglio (Zamperetti, 1989, 107). Le decisioni degli anni 1565 e 1567, di natura oligarchica, furono forse il risultato di una manovra riuscita degli antioligarchi che stavano per diventare maggioritari sulla scena cittadina. Il 27 marzo 1564, un decreto antioligarchico fu in effetti approvato nel Minor Consiglio (Consiglio dei Cento) che lesò i nobili *milites*: fu in effetti deciso che i *cives* eletti deputati, consoli o a un'altro ufficio amministrativo dovessero riconoscere la precedenza agli anziani, obbligo che non riguardava però i cavalieri della Repubblica di Venezia e i dottori nel Consolato e negli altri consigli (ASVi, CRS, CdG, b. 2848, processo Thiene e consorti, c. 30; Faggion, 1998, 128). Tale decisione, che rappresentò un attacco contro lo *status*, non fu accettato dai consoli laici. L'età non fu più un criterio di rispetto, al contrario di quanto fu invece in vigore nelle antiche città di Sparte e Atene, e pure a Venezia, ma era la professione giuridica a conferire onore e dignità a colui che la deteneva (Faggion, 1998, 129). Forse non fu sorprendente che l'autore della relazione del 1582, probabilmente Paolo Gualdo (Savio, 2018, 151–152) che fece parte del gruppo oligarchico, sconcertato nei confronti di “certi Dottoretti giovani”, scrisse:

Non è d'essenza che questi deputati siano più dottori che laici, ma ordinariamente però ve ne sono dell'una et l'altra sorte quasi sempre, et li dottori precedono a laici, eccetto a quei laici che sono stati fatti cavaglieri dal Principe, i quali però siano stati cavaglieri essendo ambasciatori della città per congratulatione di nuovo Principe, perché ad altra sorte de cavaglieri precedono sempre i dottori. Sono suscitati da nuovo adesso alcuni gentill'huomini laici a quali parendo strano vedere certi Dottoretti giovani et tall' hora di casa non molto antica precedere a gentill'huomini, che nei magistrati si precieda per eta, non havendo consideratione ne a Dottori, ne a Laici, quello che sia per succedere non lo so (ASVe, Pinelli, vol. 2).

Rappresentanti del gruppo oligarchico, al pari dei Trissino e dei da Porto, i Thie-

ne ebbero sette membri cooptati nella corporazione dei giuristi: Ferdinando Thiene di Antonio (attivo nel Collegio tra 1501–1557), degno membro della Casa, “[...] fu eletto Dottor di Collegio l’anno 1495 a 28 di agosto, di cui il Marzari [...] così ne parla all’anno 1536: Ferdinando Thieneo pronipote a Gaetano primo, gravissimo et eccellentissimo Giureperito et Oratore fiori questo tempo d’ingegno et spirito penetrativo di modo ne i punti delle Leggi difficili che tutto ciò ch’egli proponeva et consigliava veniva immediate da gli altri Giureconsulti tutti approvato per diritto et ottimo consiglio” (Tommasini, 1698, vol. 2538, c. 170v). Tra la fine del secolo XV e nel secolo XVI si annoverarono pure nei vari “colonnelli” Thiene Odoardo di Bartolomeo (1499, att. 1502–1507); Giovan Battista di Gasparo (1502; nessun incarico); Antonio di Leonardo cavaliere (1503; att. 1535–1537); Antonio di Alvise giudice collegiato (1504; att. 1536–1558); Girolamo di Giacomo Antonio (1546; att. 1551–1562); Antonio di Guido cavaliere (1548; att. 1549–1583). Appartenere al Collegio permise alla famiglia, al clan e alla fazione cui appartenne il giudice di poter controllare gli interessi familiari, di gestire le reti clientelari e di difendere gli statuti e l’autorità della *Respublica* di Vicenza nei confronti del potere centrale. I Thiene furono legati alla potente famiglia da Porto, la quale ebbe nove giudici collegiati: Lodovico di Girolamo cavaliere (1489; att. 1490–1505); Leonardo di Leonardo (1492; att. 1493–1545); Federico di Giovanni cavaliere (1502; att. 1502); Battista di Guido giudice collegiato (1519; att. 1519); Camillo di Leonardo giudice collegiato (1528; att. 1534–1570); Leonardo di Antonio cavaliere (1535; att. 1537–1559), Paolo di Giovan Battista (1547; att. 1554); Alfonso di Brunorio cavaliere (1554; att. 1556–1590); Brunorio di Federico (1593; att. 1597–1598). Infine i Trissino, oligarchi e influenti, di cui il ricco e prestigioso ramo ‘Dal Vello d’Oro’, iniziato dall’umanista Giangiorgio, contò tredici giudici collegiati, il numero più elevato nel secolo XVI: Nicola di Cristoforo cavaliere (1482, att. 1485–1503); Alvise di Cristoforo cavaliere (1488; att. 1492–1506); Giovanni di Francesco (1500; att. 1502–1545); Antonio di Matteo (1506; att. 1532–1538); Girolamo di Alvise giudice collegiato (1536; att. 1537–1569); Achille di Galeazzo (1537; att. 1539–1569); Francesco di Giovan Francesco (1540; att. 1544–1578); Giovanni di Girolamo cavaliere (1541; att. 1544–1547); Gasparo di Alvise (1545; att. 1549–1591); Pietro Francesco di Antonio Nicola (1555; att. 1558–1605); Alcasto di Gasparo giudice collegiato (1579; nessun incarico); Trissino di Alessandro (1585; att. 1587–1589); Nicolino di Alessandro (1586; att. 1589–1590). Tale rosa di nomi, presenti in periodi che coincisero con le ambizioni familiari e le reti clientelari attuate e gestite dal gruppo degli oligarchi e in particolar modo dai Thiene dagli anni 1530, permette di palesare il ruolo non insignificante delle grandi Case aristocratiche che poterono trovare nel Collegio uno spazio per difendere ed imporre le loro strategie tese alla preservazione del potere cittadino, ottenuto tramite le elezioni nei consigli: la loro presenza significò il mantenimento della loro autorità in città e nel territorio, la difesa degli statuti e dello *ius communis*, il mantenimento e il consolidarsi di un potere ristretto, nonostante i giudici fossero divisi, come nelle altre istituzioni beriche, tra oligarchi, conservatori, fedeli alla gerarchia dell’onore, all’antichità e alla purezza del lignaggio, e antioligarchi, sensibili alla gerarchia della ricchezza, favorevoli all’accoglimento di membri di recente nobiltà, aperti al talento e ai gruppi emergenti, agiati ma di origine oscura, provenienti dal territorio, attivi nel negozio, nel notariato, nel diritto e nella medicina. Alle famiglie volte alla preservazione del tradizionale onore nobiliare, i cui valori si basarono sulla nascita, sulle armi e sullo *status*, si aggiunsero quelle che si illustrarono nel talento professionale – la pratica

del diritto –, competenze da sempre esaltate dal Collegio.

L'EGUAGLIANZA TRA I CIVES, “LA MENTE, IL SANGUE E L'ANIMA DELLA CITTÀ”

Gli anni 1530 furono tesi, segnati nel novembre del 1532 dal passaggio nel Vicentino di Carlo Quinto, propenso a facilmente concedere diplomi a famiglie nobili rivali, e annunciarono i violenti dissensi (*faide*) che dilaniarono il mondo vicentino nel secolo XVI (Zamperetti, 1989, 99–100; Povoletto, 1997). Nel Minor Consiglio una legge (*parte*) fu presa il 27 maggio 1536 che vietò ai membri dell'aristocrazia di fregiarsi in futuro del titolo di conte arrogandosi diritti esclusivi (Zamperetti, 1989, 100), prime grandi difficoltà che esplosero nel 1541. Figlio del condottiere Antonio, Ferdinando Thiene integrò il Collegio nel 1495 (Marzari, 1604, 167–168; Tommasini, 1698, vol. 2538, c. 170v). In nome del ceto dirigente vicentino e nella sua veste di giudice collegiato, Ferdinando Thiene scrisse, dopo la legge del maggio 1536, un'orazione presentata a Venezia contro alcune grandi *Case* di Vicenza (da Porto, Thiene, Bissari, Sesso), privilegiando una visione dettata dal diritto e dall'idea di eguaglianza tra i *cives*, la quale contribuiva a contenere gli interessi particolari: venne in tal modo sottolineato che il “Prencipe de' filosofanti Aristotele nel primo libro della sua politica ha lasciato questa egregia sententia che ogni città politicamente instituita è, et debbe esser una civile compagnia, et fratellanza, et la patria dev'esser come di tutti gli Cittadini madre; ma cotesti Cittadini pretensi Conti nostri adversarii non vogliono havere con gl'altri Cittadini civil società, ne fraternità; anzi vogliono havere una società a guisa del leone, il qual fece le parti ineguali a suo modo, e volse poi pigliar la prima; così esse non si contentano del nome di cittadino, come gli altri suoi pari, ma vogliono esser maggiori, et superiori, et haver nome di Conte, che non denota altro se non Prencipe, et Signore; et di più vogliono esser nominati Illustri, et Primarii; la qual cosa in vero redonda in grandissima denigratione delle altre famiglie di dignità, di nobiltà, et ricchezze non inferiori, e per tal loro grandezza sprezzando gl'altri cittadini vogliono esser più riveriti, et usano grande insolentia, e verso li altri arrogantia, et insoportabili modi [...] in tanto che non provedendovi di leggieri potrebono seguire non mediocri disordini, et inconvenienti [...] come non ha molto tempo, che è accaduto in Brescia [...]. Et in Frioli [...] Onde la fedelissima Comunità di Vicenza considerando et esaminando maturamente ogni cosa si è risentita, et nelli consigli ordinarii rappresentanti tutta la città con unanime consenso di tutti li buoni ha fatto una saluberrima parte, che niuno vicentino si possi Conte, Illustre, nè Primario nominare; imperocchè tutti li buoni cittadini hanno questa mente di non volere in Vicenza Signori, né Principi, né Superiori, ma si contentano, vogliono, et reputano la loro felicità haver per Signori, e Superiori Vostra Sublimità Gloriosissimo Principe et questo illustrissimo Senato”, perché rimane fondamentale “la ugalità esser precipuo vinculo di ogni bene istituita Republica. Questa è la mente, il sangue e l'anima della Città e siccome il corpo non può star senza l'anima, così la città non può haver vigore, né stabilità senza questa ugalità” (Thiene, 1536, cc. 1v–2). Interprete della grave crisi politica e sociale che emerse in quegli anni a Vicenza, Ferdinando Thiene non mancò di affermare che:

io et molti altri del mio colonello siamo nati di questa istessa Famiglia [Thiene], onde sarebbe molto absurdo, che questi altri avessero dignità, et nome di Conte, et non io; la qual cosa ci sarebbe di gran dishonore, et molti con qualche spatio di tempo ci reputarebbono humili, et illegitimi, considerato massimamente, che essi non hanno più giurisdizione di noi; et se essi hanno possessioni, anchor io ne habbiamo, et più considerato che il splendore qual ha il Colonello di questi altri Thieni l'anno dal nostro Colonello ricevuto (Thiene, 1536, cc. 8v–9r).

Un discorso segnato dai valori dell'umanesimo civico e dalla salda volontà di acquietare i *cives*, nonché di auspicare il mantenimento delle gerarchie sociali esistenti in una città in cui i divari si fecero poi sempre più importanti e minacciarono gli antichi equilibri politici (Povolo, 2012). Non è appunto irrilevante segnalare il ruolo svolto da alcuni Thiene presso le corti italiane e francese nella prima metà del secolo XVI: Adriano Thiene stabilì legami in Francia, resi probabilmente possibili grazie all'influenza di Ludovico, il quale fu, nel 1541, ambasciatore di Ferrara presso Francesco I e ottenne dal re il privilegio di aggiungere un giglio d'oro al centro dello stemma della famiglia. E Ludovico intesse pure legami con la famiglia d'Este e Brunoro fu alla testa del pur piccolo esercito dei Gonzaga di Mantova (Burns, 2007, 44). Dopo la *parte* del 1536, l'orazione di Ferdinando Thiene e i conflitti della primavera del 1541, con lo scioglimento da parte del potere centrale del Minor Consiglio e con una nuova elezione che si tenne il 10 giugno (Zamperetti, 1989, 101–102), una nuova legge fu presa nel maggio del 1546 che segnò una “serrata” delle magistrature: fu in effetti deciso che solo i membri del Minor Consiglio potessero votare nel Maggior Consiglio, una parte a cui si aggiunsero altre promulgate nel 1550 e nel 1554, tutte destinate a favorire le prerogative dei deputati *ad utilia*, espressione del potere oligarchico. Così, il 12 settembre 1554, fu adottato che solo i “primi cittadini” potessero essere considerati come “i primi della sua città, et in cadaun loco precieder a qualunque, de qual grado et condition esser si voglia” (Zamperetti, 1989, 102).

I Thiene, divisi in “colonnelli”, nonché in due distinti e famosi gruppi (uno designato “dall'Aquila”, filoimperiale; l'altro “dal Cane”, filoveneziano), fecero parte delle più ricche e potenti famiglie vicentine: “Questa famiglia, scrisse Francesco Tommasini, fu dalli Cittadini benignamente ricevuta et acquistò nel Vicentino molti poderi et possessioni et nella Città ampie Case, le quali poi per la calamità della nostra Città dattali da Eccelino 1236 tutte furono abbrusciate, si ché di questa famiglia, et di molte altre nobili et potenti in niun luogo appajano le loro antichità. Così questa famiglia chiamata di Athene, havendo mutate poche lettere dal volgo cominciò poi esser detta de Thiene. Certamente non è meraviglia se questa habbi tratta origine da quella splendidissima Città d'Athene regina di tutta la Grecia, la quale sempre ha avanzato le altre Città di quella Regione nella gloria et amore delle scienze, essendo stati in questa famiglia Thienea chiarissimi Giurisconsulti, illustri filosofi, eccellenti Cavalieri et valorosi Capitani” (Tommasini, 1698, vol. 2538, c. 158r).

Le nozioni di prestigio, di grandezza, di munificenza segnarono la vicenda della Casa Thiene, al pari di altre grandi famiglie aristocratiche quali i da Porto, i Piovene, i Chiericati e i Trissino nel secolo XVI (Zaupa, 1990; Beltramini, Burns & Rigon, 2007). La distinzione si verificò con Ottavio I, figlio ed erede di Marcantonio, inserito nella corte estense, che sposò Laura Boiardo e ottenne nel 1565 la contea di Scandiano, un feudo ferrarese di cui prese solennemente possesso solo nel 1567 (Cuoghi, 2004, 325) e che fu poi elevato a marchesato nel 1580 con il figlio Giulio, erede di Ottavio

I. Il lignaggio di questi si distaccò dal resto della Casa Thiene con l'edificazione di un grandioso palazzo nel cuore della città, vicino ai palazzi della famiglia da Porto, al Palazzo della Ragione (Basilica) e al Palazzo del Podestà. E' indubbio che ci sono obbiettivi a lungo termine che riguardano la grandezza e la munificenza di una Casa dell'aristocrazia, la volontà di inscrivere nel mondo cittadino uno stile architettonico nuovo, al pari di ciò che successe a Venezia con famiglie patrizie quali i Corner e i Grimani (Tafari, 1985), oppure a Vicenza con Marcantonio e Adriano Thiene, alla testa del forse più prestigioso "colonnello" della Casa. Attraverso i campioni d'estimo di Vicenza, i Thiene sono i contribuenti che rilevano una quota elevata (in proprietà immobiliari e fondiari). Coinvolta negli affari e nel negozio nei mercati italiani ed europei (Mantese, 1969–1970; Burns, 2007, 42; Demo, 2012), la famiglia Thiene poté finanziare specialmente la costruzione del grandioso palazzo di San Stefano.

I Thiene godono di prestigio grazie alla ricchezza accumulata, ai legami intesuti con grandi Case vicentine e con principi e sovrani europei, ad alleanze e reti di poteri stabilitesi a Vicenza come a Venezia. Le fazioni che dominarono le città venete nel Cinquecento furono un fattore destabilisante per il potere familiare e il mantenimento del patrimonio della Casa, essendo le famiglie Valmarana e Godi legate alla Spagna, mentre i da Porto e i Thiene furono per la Francia e Venezia: le fazioni vicentine assumono così una dimensione internazionale (Burns, 2007, 45). Però, pur potente, la famiglia non ottenne sempre il consenso generale presso il ceto dirigente: è verosimile che, negli anni 1542–1543, fossero i Thiene, noti a Mantova presso la corte dei Gonzaga, a chiamare l'architetto Giulio Romano per essere consulente per il Palazzo della Ragione, domanda che fu approvata dal Consiglio cittadino, ma con numerosi suffragi negativi (68 voti favorevoli contro 40 opposti), evidenziando un probabile dissenso all'incontro del gruppo capeggiato dalle famiglie Thiene – da Porto (Burns, 2007, 61).

La ricchezza di Marco Thiene, figlio di Giacomo, crebbe nella seconda metà del secolo XV e si accompagnò al prestigio sociale: il matrimonio con Belfera da Porto, sorella del ricchissimo Francesco, oppure il titolo di conte di Quinto conferito dall'imperatore Federico III (11 febbraio 1469), contribuirono a esprimere il ruolo di potere assunto a Vicenza e nel territorio. Il conte di Quinto, nonché e i fratelli, furono descritti da Tommasini:

Marco Thieneo Cavaliere et suoi figliuoli [Giacomo e Lodovico] furono fatti Conti di Quinto da Federico Imperatore et gli fu donata l'Aquila negra, veneranda insegna del Sacro Imperio [...]. Di Giacomo sono nati quattro prestanti Cavalieri aureati et Giurisconsulti, Marco Cavaliere et Giurisconsulto, nella cui morte fu detto 'Gloria nunc Equitum, Comitum ploratur, horosque, Namque Thienesis Marce relicte jaces'; Giovanni Dottore et Cavaliere, Clemente Cavaliere et Antonio Dottore et Cavaliere (Tommasini, 1698, vol. 2538, c. 8v).

Nel 1474, Marco testò e rivelò una cospicua fortuna, istituendo inoltre su Quinto e sulle case possedute in città (San Stefano) un fedecommesso, con il quale privilegiò la linea ereditaria maschile e il vincolo dell'inalienabilità (Barausse, 2007, 150). Nei campioni d'estimo del 1532, la ricchezza dei Thiene è paragonabile a quella dei da Porto: Marcantonio, Adriano e Giulio Thiene, figli di Giangaleazzo, sono allibrati per 42 lire e 5 soldi (Barausse, 2007, 152).




Fig. 1: Family Tree of Giovanni di Giacomo lineage (Lucien Faggion).

Con la famiglia da Porto e il giudice collegiato Enrico Antonio Godi furono i Thiene ad essere i più ricchi vicentini (Faggion, 1998; Battilotti, 1980; Burns, 2007; Savio, 2017). Nel 1537, i contribuenti che ebbero la cifra più alta nel campione d'estimo furono il giudice collegiato e cavaliere Nicolò Chiericati figlio del giudice collegiato e cavaliere Nicola (lire 43, soldi 5), gli eredi del giudice collegiato Enrico Antonio Godi (l. 42, s. 15), il cavaliere Matteo (dal) Toso (l. 42, s. 5), Marcantonio e Adriano Thiene (l. 39, s. 10), Guido del fu Francesco Thiene cavaliere (l. 30, s. 5), Girolamo e Francesco Thiene (l. 22, s. 15), Girolamo Muzzan (l. 22, s. 5). I fratelli Marcantonio e Adriano Thiene furono poi valutati, nel 1547, a lire 36; nello stesso anno, altri membri della nobile Casa furono pure agiati: il cavaliere Guido Thiene che fu allibrato lire 30, soldi 10, essendo egli al secondo posto; al terzo, Girolamo Thiene figlio del fu Bartolomeo, come pure il fratello Francesco e i nipoti (l. 23, s. 15). Il cavaliere Marcantonio Thiene si trovò al primo posto nel 1558 con lire 45, soldi 7.5 (Burns, 2007, 96, n. 29). E' altresì ovvio che la costruzione di palazzi esprime l'idea di autorità e di prestigio sociale, mettendo in luce il potere del denaro, della preminenza politica e culturale (Zaupa, 1990; Beltramini, Burns & Rigon, 2007). Tutto è rivolto ad esaltare e magnificare l'onore e la grandezza della *Casa* aristocratica nello spazio cittadino (suntuose dimore, collezionismo, mecenatismo) e nelle genealogie (memoria familiare) sia a Vicenza e a Venezia che fuori dai confini della Repubblica, la volontà di imporre a tutti un'immagine di munificenza volta a tradurre l'autorità, la grandezza e il prestigio a cui è pervenuto la Casa Thiene.

Il nonno dell'impetrante al Collegio fu celebre: "all'anno 1556, Marco Thieneo fu havuto questi anni nella Rom[a] et corte di Francia in molto conto per letteratura, et per altre virtù, et conditioni sue nobilissime, che come non fusse di minor intelligenza ne' fatti della militia, hebbe luogo fra i Colonnelli di Sua Maestà Christianissima, et era universal giudizio di quei della Corte tutti, che fusse per ascendere prestissimo a maggior gradi d'honore, se nel fiore degli anni suoi non fusse stato dall'invida morte levato del numero de' viventi" (Marzari, 1604, 182; Tommasini, 1698, vol. 2538, c. 162r), e inoltre "Marco, di cui il Marzari [...] all'anno 1556, dice che fu Colonnello del Rè di Francia. Testò 1528 23 Maggio. Nodaro Felice Mosto. Ebbe due mogli: I. Margarita da Bozolo; 2^{da} Laura ... Furono suoi figlioli Claudio, Giulio, e Leonardo Cavaliere, Deputato 1589, il quale da Leonora Porto ne trasse otto figlioli" (Tommasini, 1700, vol. 2540, c. 173r). Il suo fratello Ludovico, prozio del candidato Marco, fu pure menzionato dal Tommasini: "all'anno 1554 così ne parla [Marzari] Lodovico Thieneo fu Cavaliere et soldato di nome, et grido altresì chiarissimo in tutta l'Europa per l'opere eccellentissime et illustri fatti da lui sopra le guerre et nella pace somministrati, poichè havendo per molti anni servito alla Corte di Francia et a Francesco Primo, Rè Christianissimo, Condottiere di gente d'arme, fece nella giornata della Bicoccha contra Imperiali, et in tutte l'altre occorrenze della guerra, esperienza grandissima della prudentia, consiglio, peritia, fortezza et molto valor suo. Servì poscia all'Eccelesentissimo Duca di Ferrara Hercole Secondo, Consigliere et Governatore delle Città sue, con soddisfazione compiuta di quell'Altezza et de' Popoli universale, et con lode et commendatione di se stesso indicibile. Condottosi finalmente [dopo un lungo pellegrinaggio] al riposo della Patria ottuagenario passò quest'anno con religiosissimo et constantissimo animo al Creatore, con mestitia della Città tutta generalmente" (Tommasini, 1698, vol. 2538, c. 162). Ludovico, tra i più ricchi vicentini (Battilotti, 1980, 49), è noto per il celebre palazzo

edificato, nel centro della città, vicino alla Strada Maggiore (“Stra’ Magna”): egli fu infatti il “progenitore de’ Thieni dal Gran Palazzo di S. Stefano, e d’altri Thieni” (Tommasini, 1700, vol. 2540, c. 173r), “una casa cum stupendo, superbo et hornato modo fabrichata et cum magisterio et dilligentia composta et accomodata, cum molti et diversi loci et stantie subterranee, pozo et hornata corte, cum due grande porte claustralle et li detti stanie et loci subteranei sono tuti a volti bellissimo a veder et comodi per habitare et accomodar da diverse materie [...]; la qual machina di case predete sono construte infra quatre strade in contrà de Santo Stefano: appresso la Strada grande, la strada della contrà di Porti et due strade di Sancto Stefano, estimà il tuto per li estimadori del territorio ducati 30.000” (Battilotti, 1980, 49; Burns, 2007, 37). Rimasto incompiuto – la parte ovest dell’edificio non essendo mai stata finita –, il ‘Gran Palazzo’ costituì una costruzione grandiosa, che comprese quasi un intero isolato, colta come un fenomeno unico nell’ambito delle realizzazioni palladiane, degna dimora per un sovrano (Burns, 2007, 37). L’anno 1563 fu il momento probabilmente più significativo dello statuto elevato, del prestigio raggiunto e della ricchezza acquisita dalla Casa Thiene. Nel 1566, Ottavio Thiene, che sposò la nobile Laura Boiardo e diventò conte di Scandiano, spostando gli interessi e la dimora nel Ferrarese, stimò necessario di stilare il testamento prima della sua partenza per la guerra di Ungheria con Alfonso II, duca di Ferrara. Quando ritornò dal conflitto, il 26 dicembre 1572, aggiunse un codicillo al testamento del 1566 nel quale chiese che fossero percati i beni posseduti a Quinto e fosse altresì compilato l’inventario del grande palazzo vicentino (Mantese, 1969–1970, 155; Cuoghi, 2004, 325–327). Indiscutibilmente il ‘Gran Palazzo’ rappresenta “una delle più straordinarie avventure architettoniche del Cinquecento” (Burns, 2007, 90).

L’EREDITÀ E LA CASA: “SOFFOCARE LA VERA ET LEGITTIMA QUALITÀ DEL STATO DI ME LEONARDO ...”

L’attenzione destata alla nascita legittima, all’eredità, nonché al testamento, costituisce il nodo gordiano delle difficoltà esistenti tra Leonardo di Marco Thiene e i suoi parenti (cfr. Fig. 1, albero genealogico). Nel testamento di Marco di Leonardo stilato il 7 marzo 1532, il colonnello del re di Francia indicò che i beni dovessero essere attribuiti al figlio Giulio, nato dall’unione con la prima moglie Laura Boccalara, e lasciò a Margherita da Bozzolo “eius dilectam uxorem legitimam in 2^{do} matrimonio” che sposò “per verba de presenti secundum sacram romanam ecclesiam pro eius legitima uxorem et eadem voluit esse domina domina et usufruatariam medietatis omnium bonorum dicti domini testatoris spectantis [...]” (ASVi, CRS, CdG, b. 2848, processo di Marco Thiene, c. 62v–63r). Per tutti i beni, istituì eredi:

Julium eius filium legiptimum et naturalem ex suprascripta magnifica domina Laura, nec non Leonardum similiter eius filium legiptimum et naturalem ex suprascripta magnifica domina Malgherita eius presente legiptima uxore in 2^{do} matrimonio [...] equaliter et equis partionibus [...] ita quod ipse Julius de eo non habeat confere cum ipso Leonardo eius fratre et sibi vulgariter et pupilariter et per fideicomissum substituit eorum liberos et descendentes masculos tam legiptimos et naturales, et ex legiptimo matrimonio procreatos ac de gradu in gradum procreandos in inffinitum in stirpes et non in capita [...].

Le difficoltà apparvero il successivo 15 marzo tra i fratelli del testatore, Antonio, Giovanni, Francesco, Ludovico e Girolamo, e i figli Giulio e Leonardo:

sopra li beni che teniva et possedeva detto quondam Marco di cadauna sorte così paterni come materni furno del quondam conte Giacomo suo barba toccati imparte al detto conte Marco nella divisione fatta fra loro fratelli da Thiene, perché detti fratelli pretendono ditto quondam conte Marco non haver potuto testare et disporre de detti beni come per antea fatta stante massime il testamento del detto conte Giacomo, il qual ha lasciato la sua con la conditione come nel suo testamento si contiene detti veramente Giulio et Leonardo overo suoi agenti pretendevano detto conte Marco sua parte haver potuto disporre di detti beni (c. 76r).

I commissari testamentari furono Giovan Antonio di Clemente Thiene, “consanguineo in stretto grado”, e il “nobile huomo messer Gaspar Conte”, con l’intervento di “altri parenti da una et l’altra parte, et massime il magnifico cavalier messer Hieronimo da Dresseno parente [...] per troncane le litte et controversia predetta, hanno acordato et composto ditte parti a questo modo et primo che detto Giulio et suo curatore et madona Margherita madre tutrice di detto Leonardo fatta prima la debita legitimacione delle loro persone debbano renonciare a tutti li beni che possedeva detto conte Marco prometendo et obligandose non voler mai usare del testamento del detto quondam conte Marco suo padre et similiter etiam dell’asserto instrumento del sponalitio fatto de Javenale come si dice della persona de detta madona Margherita” (c. 77). L’accordo mirò alla famiglia del testatore che dovette consentire alla rinuncia del testamento, la quale, alcuni anni più tardi, non poté essere ammessa dal figlio Leonardo contro cui, l’8 gennaio 1558, gli zii avversari chiesero che fossero verificati in giustizia alcuni punti per invalidare l’attribuzione dell’eredità paterna, a spese di Leonardo, e screditare la reputazione delle due moglie del fu Marco (Laura, “di villissima conditione”; Margherita, “una povera puta di villissima conditione, et nei suoi paesi andava in campagna a lavorare et fuori anco con delle ocche”). Vennero così esposti che

Laura Bochalara della quale nacque un figliolo nominato Giulio, massara et concubina del quondam magnifico domino Marco da Thiene, era di villissima conditione et in quel tempo et massime quando nacque Giulio sopradetto haveva anco morto et così è la verità [...]; 2^{do} che madona Malgherita da Bozolo, madre del Leonardo da Thiene, vene a star in casa del quondam magnifico domino Marco per massara di detta Laura femina, et concubina di esso domino Marco, et doppo la morte di detta Laura fu lei poi tenuta per esso domino Marco a soa parte et per sua femina, laqual Malgherita era una povera puta di villissima conditione, et nei suoi paesi andava in campagna a lavorare et fuori anco con delle ocche, laqual madona Malgherita fu tenuta et reputata pubblicamente da tutti che la conosceva per femina del detto domino Marco sin al tempo che morse il prefatto domino Marco, et così è la verità (c. 97).

Non deve sorprendere se il 23 giugno 1569 Leonardo presentò una supplica a Venezia, in cui fu esposta la posta in giuoco: il patrimonio familiare. Le difese avanzate da Leonardo per l’eredità contesa e rifiutata dagli zii, nonché la difficile situazione in cui egli si trovò ridotto per colpa dei parenti, sottolinea, con una retorica articolata, le ingiustizie patite dal denunciante, che si basa sul testamento del padre Marco (7 marzo 1532), sui fedecommissi di Giovanni (28 giugno 1468)

e di Giacomo (20 febbraio 1525), sulle manovre usate dallo zio Girolamo che lo costrinse ad entrare nel clero (“ordine del suddiacono”), al fine di non poter ottenere l’eredità paterna (“io et li miei descendenti vessimo a restar privi dell’heredità paterna”), degli ostacoli posti da Ludovico e dai suoi figli, da Orazio, i nemici di Leonardo, “adversarii troppo ricchi et potenti in opere et sermone”, i quali “sapessero de favorire ingiustissima causa pur per lacerarmi et stancarmi, vedendomi povero impotente et destituito del tutto”:

Del anno 1532 del mese di marzo venendo a morte il quondam Magnifico Conte Marco da Thiene nel ultimo suo testamento lasciò soi heredi universali il quondam Giulio et me povero et infelice Leonardo soi figlioli legittimi et naturali et havendo la mente presagha di quello che a noi poveri soi figlioli all’hora infanti potesse avvenire prohibi con strettissime conditioni qualunque molestia ne potesse esser data ma non pote tanto diligentemente provederci che subito dopo morto non ci venisse quello de che lui havea dubitato et peggio, perciò che li Magnifici Conti Giovanni, Hieronimo, Antonio, Francesco et Ludovico soi fratelli all’hora tutti huomini di molta authorità et potere nella città di Vicenza con molti indebiti ne occuparono il possesso de tutti li beni nostri paterni nel quale odioso loro possesso poi si confirmarono con il condurre la misera et sconsolata Madona Margarita madre di me Leonardo, povera forestiera del tutto abbandonata, sì per esser senza parenti come perché non era alcuno che contra tanto potenti et duri avversari havesso havuto ardire prendere la nostra protezione a una tal qual transatione del medesimo anno 1532 del istesso mese di marzo, tutta piena d’iniquità, di violenta usurpation non restand detti Magnifici miei zii d’usare tutti li altri mezi imaginabili, benché poco leciti di soffocare la vera et legittima qualità del stato di me Leonardo antedetto, si come il voler far parer con ingiustissimi modi, che tra il quondam mio padre et detta mia madre non vi fosse stato legittimo matrimonio come in procurar altre cose contrarie alla Charità et pietà Christiana stabilirsi patroni delle nostre facultà. Laonde io infelice Leonardo, morto poco dopo il quondam Giulio mio fratello gioveneto, et Iddio sa in che modo, restai nelle mani del quondam predetto conte Hieronimo mio zio, dal quale per la troppo reverentia che li portano et timor, essendo anchora in età puerile, fui sforzato a pigliar l’ordine del suddiaconato, acciò che con questo mezo, quando l’altre cose non havessero a modo suo potuto soccedere, io et li miei descendenti vessimo a restar privi dell’heredità paterna, et di quella che per li fideicommissi del quondam Magnifico Conte Giovanni seniore 1468 et del quondam Conte Giacomo 1525 potessero già a me et a legittimi descendenti miei aspettare, il quale timore et reverentia dubitando forse di peggio, benché al mio dispetto continuai finché piacque a Maestà d’Iddio de liberarmi da tanta oppressione dopo la morte del Conte Hieronimo seguita del 1557, nel qual tempo ben informato della suddetta oppressione et spoglio di miei ben paterni, machinata con modi in tutto contrarii alla Charità Christiana et alla santa legge [...] (c. 207r).

Le opposizioni dei parenti di Leonardo si basarono sul rispetto dei fedecommissi e dei patrimoni, nonché sui dubbi riguardanti il matrimonio del nonno Marco con la seconda moglie, Margherita da Bozzolo. Leonardo volle ottenere la parte dell’eredità toltagli da Girolamo e altri zii, i quali lo “condussero tre volte al Eccellentissimo Consiglio de 40 Civil Nova sopra diversi articuli dove sempre ne reportai larga vittoria”, mentre erano obbligati a restituirgli “il possesso de tutti li beni lassatimi dal quondam Magnifico mio padre al tempo della sua vita et morte insieme con quelle portioni che a

me legittimo descendente”. La posta in gioco è più importante sia perché gli zii Antonio, Giovanni e Girolamo morirono senza discendenza, sia perché questi erano riusciti a fargli rinunciare ai fedecommissi, potendo in tal modo conservare tra il 1552 e il 1560 gran parte dei proventi (oltre 20 000 ducati):

la morte delli sudetti quondam Magnifico Conte Antonio, Giovanni et Hieronimo miei zii, morti senza figlioli maschi, con tali et altri artificii ingiusti, et la necessità et impotentia nella quale mi trovai fui astretto a consentire a certa tal qual transazione dell'anno 1560 20 settembre per la quale diedero a me certa portion de li predetti tutti beni paterni solamente campi 337, benché fossero maggior quantità come si vede per l'instrumento de division fatto fra il quondam Magnifico mio padre et soi Magnifici fratelli dell'anno 1528, retenendo per loro contro ogni dovere il restante delli detti campi, insieme con molini, case et parte de decime, facendosi etiamdio rimettere tutti li opulentissimi frutti usurpati dal anno 1552 fin all'anno 1560 ch'importavano più di ducati 20 000. Ne contenti di tanta mia dannosa oppressione, ma aggiungendo maggior iniquità, con troppo enorme lesione, mi fecero renontiare alli beneficii delli fideicommissi della nostra fameglia, de' quali all'hora non era lite alcuna delli quali erano gia venuti li casi nella persona mia confessata da loro legittima et capace de quelli in essa asserta transattione, con questo però che se per l'avvenire occorresse alcun caso d'essi fideicommissi io et li successori miei potessero succedere così ex testamento come ab intestato a ditte successioni dal che si scopre l'immensa lesione.

La parte opposta, composta da Orazio e consorti, rispose il 6 aprile 1570 alle pretese di Leonardo, sottolineando “le calunnie et le menzogne disseminate per domino Leonardo Thiene in un suo libello o per dir meglio invettiva”, e “lassano da parte molte cose alle quali ottima risposta e' l tacere essendo notoria in questa città la integrità et l'innocentia delli Magnifici Conti Giovanni, Hieronimo, Francesco et Ludovico de Thieni l'honorata memoria et fama de' quali se ha fatto lecito Domino Leonardo più tosto dispettosamente che veridicamente parlando calonniare” (c. 209r). Gli avversari di Leonardo evocarono il rispetto del diritto (“i termini legali e giuridici”) e la volontà di mantenere la buona intesa con la sua madre e Leonardo (“acquetarsi et di viver in pace”), sebbene, essi affermarono, il loro cugino non potesse pretendere all'eredità paterna: “si vede che quantunque esso Domino Leonardo fosse del tutto incapace de' beni del quondam Magnifico Domino Marco, nondimeno [i cugini] han sempre cercato de farli beneficio”. Essi insistettero sulla sua ammissione negli ordini religiosi che costituisce uno degli argomenti permettendo loro di giustificare l'impossibilità per Leonardo di ottenere i beni di Marco. La scelta per il clericato, di grande qualità, allontanò, affermarono, Leonardo dalle difficoltà della vita laica: “et perché lo videro [i cugini] inclinato alla professione del clericato, professione veramente piena di quiete et fuori d'ogni travaglio, di moglie et di figlioli, professione che per il più li homeni di valore sublima a gradi honorati li diedero assai honesto fondamento et principio sì di roba come di lettere et de virtù, havendo lui volontariamente eletto una tal professione et non violentato come falsamente dice”. E non omisero di sottolineare il valore del fedecommissio – istromento di primissima importanza per le famiglie dell'aristocrazia che cercavano di preservare il patrimonio –, il quale non può essere consentito a chi non fosse nato da un legittimo matrimonio:

et perché la roba del quondam Magnifico Domino Marco suo padre era soggetta strettissimi fideicommissi de suoi maggiori de i quali esso Domino Leonardo era et è in tutto et per tutto incapace [...] non è maraviglia se essi per conservatione et honore della fameglia et per obedire alla volontà de i testatori si messero al possesso di quella, non tirranicamente ma per virtù del statuto di Vicentia che volle che fideicommissarii messi al possesso de beni soggetti al fideicommissio.

I Thiene si risolsero alla conclusione di un accordo nel 1563, ma stimarono poi che la decisione presa giovò infatti al solo Leonardo contro i loro interessi. Avevano così concesso a Leonardo:

campi 337 con decime et case dominicali da lavoratori di grandissima importanza et una casa in Vicentia, tutti beni soggetti alli fideicommissi de suoi maggiori et specialmente del quondam Magnifico Domino Giovanni da Thiene seniore et del quondam Magnifico Conte Giacomo da quali fideicommissi per certa et indubitata volontà da essi testatori è in tutto et per tutto escluso per esser nato ex damnato coitu di femina vile et etiam essendo escluso da ogni pretenso beneficio che potesse conseguire de i beni delli quondam Magnifici Conte Giovanni giuniore et Conte Gieronimo si come per li loro testamenti si può vedere [...] (cc. 209v–210r).

Tuttavia i Thiene stimarono che Leonardo uscì più ricco dall'accordo e dalla transazione che avevano accettato di concludere:

si trova più ricco di roba che detti Domino Horatio et liti consorti havendo rispetto che lui è solo et senza numerosa fameglia et li suddetti sono carichi di figlioli. Per il che non ostante che sia nato nel modo che è nato et che davanti 'l Reverendissimo Legato in Venetia penda 'l giuditio in materia della dispensatione surrettitiamente per lui ottenuta stante la sua ricchezza, hanno procacciato molti nobili dargli delle principali et più honorate gentildonne di questa città con grossissima dote si come è notorio. Per la qual cosa doveva acquietarsi et contentarsi di tanta et così bella facultà havuta per virtù della transatione suddetta et non così precipitosamente et mal consigliato confidato solamente nel favor d'huomini potentissimi, svegliar i cani che dormono, come si dice per proverbio, et doveva star ne i termini di prete et religioso si come portava 'l dovere et non defraudare essi Magnifici Thieni che con tal ogieto et sotto questa fede si ridussero a lasciarli così bella facultà della qual era incapace et è (c. 210r).

Nonostante gli argomenti e i dubbi esposti dai parenti fossero compromettenti per Leonardo di Marco, le liti dovettero finalmente risolversi in suo favore, e il figlio nobile laureato e impetrante Marco fu ammesso al Collegio il 20 ottobre 1600. L'interesse rivolto al passato del suo ramo, ordinario da parte dei giuristi, preoccupati per la "nobilitas", i "natalia", l' "aetas", lo "studium" e i "mores" di ogni candidato –, rende conto, nel caso esaminato, dell'importanza assunta dal matrimonio legittimo, dall'onore e dalla purezza del lignaggio. Sebbene il giurista Marco facesse parte delle più grandi famiglie dell'aristocrazia vicentina e annoverasse amicizie e alleanze, la sua candidatura ha messo in luce i conflitti all'interno della prestigiosa, ricca e potente Casa Thiene, inserita nelle reti di potere a Vicenza, ma pure nelle corti di Ferrara, di Mantova e di Francia, molta attiva nella mercatura.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- ASVi** – Archivio di Stato di Vicenza, Corporazioni Religiose Soppresse, Archivio del Collegio dei Giudici.
- ASVe** – Archivio di Stato di Venezia, Archivio proprio di Gian Vincenzo Pinelli, vol. 2.
- Marzari, G. (1604):** *La Historia di Vicenza* [Vicenza, Appresso Giorgio Greco]. Bologna, Arnaldo Editore [1982, ristampa anastatica].
- Thiene, F. (1536):** *Oratione alla Illustrissima Signoria di Venetia contra li asserti Conti Porto, Tiene, Bissari, Sessi*. BCBVi, Gonz. 25.8.65, 2534 (manoscritto, copia).
- Tommasini, F. (1698):** *Veridica origine e discendenza di tutte le famiglie nobili di Vicenza, così del primo come del secondo ordine*. Voll. 2537–2538. BCBVi.
- Tommasini, F. (1700):** *Genealogica Istoria delle famiglie nobili vicentine*. Voll. 2539–2540. BCBVi.
- Barausse, M. (2007):** *Il qual circuito de case è posto in fra quatro strade in contrà de Santo Stefano. Le proprietà edilizie dei Thiene attraverso i libri dell'estimo*. In: Beltramini, G., Burns, H. & F. Rigon (eds.): *Palazzo Thiene a Vicenza*. Skira, Milano-Vicenza, 147–175.
- Battilotti, D. (1980):** *Vicenza al tempo di Andrea Palladio attraverso i libri dell'estimo del 1563–1564*. Vicenza, Accademia Olimpica.
- Beltramini, G., Burns, H. & F. Rigon (2007):** *Palazzo Thiene a Vicenza*. Skira, Milano-Vicenza.
- Burns, H. (2007):** *Una casa cum stupendo, superbo et honorato modo fabbricata: il 'progetto' dei Thiene, il progetto di Giulio Romano, il palazzo di Andrea Palladio*. In: Beltramini, G., Burns, H. & F. Rigon (eds.): *Palazzo Thiene a Vicenza*. Skira, Milano-Vicenza, 37–102.
- Cuoghi, D. (2004):** *Scandiano e i Thiene*. In: Svalduz, E. (ed.): *L'ambizione di essere città. Piccoli, grandi centri nell'Italia rinascimentale*. Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 325–357.
- Demo, E. (2001):** *L'«anima della città». L'industria tessile a Verona e Vicenza (1400–1550)*. Milano, Unicopli.
- Demo, E. (2012):** *Mercanti di Terraferma. Uomini, merci e capitali nell'Europa del Cinquecento*. Milano, FrancoAngeli.
- Faggion, L. (1998):** *Les Seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des Juges et société à Vicence (1530–1730 env.)*. Genève, Slatkine.
- Mantese, G. (1969–1970):** *La famiglia Thiene e la riforma protestante a Vicenza nella seconda metà del sec. XVI*. In: *Odeo Olimpico*, 8, 81–135.
- Povolo, C. (1997):** *L'intrigo dell'Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*. Verona, Cierre.
- Povolo, C. (2012):** *Introduzione*. In: Povolo, C. & M. Gazzola (eds.): *Immagini di distinzione. Gli archivi della famiglia Trissino*. Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 13–26.
- Savio, A. (2107):** *Nobiltà palladiana. La famiglia Godi fra Vicenza e l'Europa*. Roma, Viella.
- Savio, A. (2018):** *Rilazione di Vicenza di Mons. P. G.* In: Bianchi, F. & W. Panciera (eds.): *'Bellissimo per le doti della natura e per l'industria umana'. Immagini e descrizioni del territorio vicentino tra medioevo ed età moderna*. Roma, Viella, 151–155.
- Tafari, M. (1985):** *Venezia e il Rinascimento*. Torino, Einaudi.
- Zamperetti, S. (1989):** *Poteri locali e governo centrale in una città suddita d'antico regime dal dopo Cambrai al primo Seicento*. In: Barbieri, F. & P. Preto (eds.): *Storia di Vicenza. L'età della repubblica veneta (1404–1797)*. Vicenza, Neri Pozza Editore, vol. III, 1, 67–113.
- Zaupa, G. (1990):** *Andrea Palladio e la sua committenza. Denaro e Architettura nella Vicenza del Cinquecento*. Roma-Reggio Calabria, Gangemi Editore.